



Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

IL CAPO GABINETTO

AI DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di
Giustizia UE

e, p.c., ai DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI
COESIONE
Ufficio Analisi, politiche e programmazione
Servizio Politiche e programmazione

UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO
PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

Oggetto: Riscontro richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234 / 2012) sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2012 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del perfezionamento a titolo delle risorse REACT-EU

In riscontro alla nota DPE-0003311-P-05/04/2022, si trasmettono, in allegato alla presente, le relazioni del Dipartimento per le politiche di coesione, redatte ai sensi dell'art. 6, legge n. 234/2012, inerenti alla richiesta di cui all'oggetto.

Pres. Francesca Quadri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
UFFICIO ANALISI, POLITICHE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO POLITICHE E PROGRAMMAZIONE

A: GABINETTO DEL MINISTRO PER IL SUD E LA
COESIONE TERRITORIALE
UFFICIO LEGISLATIVO

(per interoperabilità)

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei Regolamenti (UE) 1303/2013 e 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU [COM(2022) 145 final]. Relazione ex art. 6 legge n. 234 / 2012

Si trasmette, in allegato alla presente, la relazione ex Lege n. 234/2012, articolo 6, inerente alla proposta di regolamento in oggetto, richiesta dal Dipartimento per le Politiche Europee con nota DPE-0003310-P-05/04/2022.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Cons. *Ferdinando Ferrara*)

FB



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
UFFICIO ANALISI, POLITICHE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO POLITICHE E PROGRAMMAZIONE

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 145 *final* del 23/03/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0096 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione

Premessa: finalità e contesto

La proposta regolamentare oggetto della presente relazione introduce modifiche eccezionali e mirate al Regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 (Reg. (UE) n. 1303/2013, c.d. RDC) e al Regolamento recante la disciplina del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) (Reg. (UE) n. 223/2014), in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa e al conseguente impatto sociale ed economico sull'Unione europea.

Nello specifico, si propone di aumentare l'importo del prefinanziamento sulle risorse assegnate agli Stati membri a valere sull'iniziativa REACT-EU. A tale fine, si modificano, rispettivamente, l'articolo 93-ter del RDC e l'articolo 6-bis del Regolamento FEAD, prevedendo che, in aggiunta al prefinanziamento iniziale versato a seguito dell'adozione e/o modifica dei programmi operativi in fase di assegnazione delle risorse aggiuntive REACT-EU (11 per cento della prima *tranche* assegnata a ciascun Paese), sarà versato per l'annualità 2022, sempre a titolo di prefinanziamento iniziale, un ulteriore importo pari al 4 per cento della prima *tranche* di finanziamento. È prevista una maggiorazione di tale quota al 34 per cento per i Paesi UE che tra il 24 febbraio 2022 e il 23 marzo 2022 hanno registrato un afflusso di profughi superiore all'1 per cento della rispettiva popolazione (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca).

L'ammontare complessivo dei pre-finanziamenti da erogare a livello UE è pari a circa 3,5 miliardi di euro. Per l'Italia, l'effetto di tale modifica si traduce in una liquidità aggiuntiva pari complessivamente a circa 452 milioni di euro (FESR, FSE e FEAD), che rappresenta in valore assoluto il secondo importo più elevato dopo quello spettante alla Polonia.

Tenuto conto dell'estrema dinamicità della situazione, la Commissione europea ha calcolato la

quota di arrivi dall'Ucraina in rapporto alla popolazione basandosi sulle informazioni ottenute tramite la rete europea per la preparazione e la gestione delle crisi nel settore della migrazione, le organizzazioni internazionali e altre fonti aperte affidabili.

Nella proposta di modifica regolamentare viene precisato che la rendicontazione del prefinanziamento aggiuntivo dovrà essere presentata nelle relazioni finali di attuazione dei programmi operativi interessati, in modo da alleggerire l'onere per gli Stati membri.

L'iniziativa regolamentare in oggetto si aggiunge alle misure recentemente adottate dalla Commissione europea con l'iniziativa "Azione di coesione in favore dei rifugiati in Europa" (CARE) dell'8 marzo 2022, che ha già introdotto modifiche al RDC e al regolamento FEAD, di cui si riassumono di seguito i principali elementi. In particolare, con tale provvedimento è stata riconosciuta la possibilità di utilizzare le dotazioni residue del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo Europeo per gli aiuti agli indigenti (FEAD) in modo più flessibile, in particolare consentendo ai fondi della politica di coesione, rispettivamente, FESR ed FSE, di finanziare azioni ammissibili nell'ambito dell'altro Fondo. E' stata, inoltre, estesa all'esercizio finanziario 2021-2022 l'opzione di utilizzo del cofinanziamento UE al 100 per cento, allo scopo di alleviare ulteriormente l'onere sui bilanci nazionali, in continuità con quanto già previsto dal regolamento c.d. CRII Plus adottato in risposta alla pandemia di COVID-19. Ulteriori innovazioni hanno riguardato l'ammissibilità della spesa in via retroattiva per tutte le iniziative di sostegno ai rifugiati a partire dalla data di inizio dell'invasione russa (24 febbraio 2022) nonché l'applicazione di procedure semplificate per la modifica e rendicontazione dei programmi. Il provvedimento CARE è stato approvato dal Consiglio UE, a seguito dell'approvazione del Parlamento europeo, il 6 aprile 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'8 aprile 2022, per l'entrata in vigore dal giorno successivo (Regolamento (UE) 2022/562).

A seguito dell'invito del Consiglio europeo a lavorare ad ulteriori iniziative volte a garantire la rapida mobilitazione di finanziamenti in favore dei rifugiati e dei Paesi ospitanti, il provvedimento in esame è stato integrato con l'adozione da parte della Commissione della proposta di regolamento COM(2022) 162 final del 31 marzo 2022, che concede agli Stati membri la possibilità di utilizzare lo strumento del costo semplificato per rendicontare le spese sostenute in favore dei rifugiati (40 euro per settimana per ogni settimana completa o parziale trascorsa da ciascun rifugiato nello Stato membro interessato). Il costo unitario così definito può essere utilizzato per la durata massima totale di 13 settimane a partire dalla data di arrivo della persona interessata nell'Unione europea (Cfr. Relazione ex L. 234/2012, art.6, comma 4).

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta regolamentare in esame rispetta il principio di attribuzione, in quanto l'intervento dell'UE realizzato attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei si basa sugli obiettivi stabiliti all'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La base giuridica della proposta è correttamente individuata negli articoli 175, paragrafo 3, e 177 del TFUE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta regolamentare rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, comma 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE).

L'obiettivo dell'iniziativa è di assistere gli Stati membri dell'Unione europea nel far fronte alle sfide generate dall'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di persone in fuga dall'Ucraina, accompagnando altresì la transizione verso una ripresa resiliente dell'economia dalla pandemia di COVID-19.

Tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri e richiedono l'intervento dell'Unione ai sensi del citato articolo 5 del TUE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta regolamentare rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, comma 4, del TUE.

Si tratta di una modifica eccezionale e mirata che si limita a prevedere un aumento del prefinanziamento da versare agli Stati membri a valere sulle risorse REACT-EU, per sostenere misure volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare in Ucraina da parte della Federazione russa e ad alleviare il corrispondente onere sui bilanci pubblici.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Come evidenziato precedentemente, la modifica regolamentare si prefigge lo scopo di mobilitare rapidamente il sostegno a valere sui fondi FESR, FSE e FEAD, aumentando per tutti gli Stati membri il tasso di prefinanziamento iniziale a valere sulle risorse REACT-EU.

La valutazione delle finalità generali del progetto è positiva.

Il progetto legislativo riveste particolare urgenza in quanto allevia l'onere che grava sui bilanci nazionali necessario ad affrontare la nuova sfida migratoria.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto legislativo possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.

Alla data del 12 aprile 2022 i profughi ucraini accolti in Italia superano i 91.000 (fonte: Ministero dell'Interno - <https://www.interno.gov.it/it/notizie/sono-91137-i-profughi-arrivati-finora-italia-dallucraina>), numero che sembra destinato a crescere almeno nel breve periodo.

Occorre ricordare, inoltre, che l'Italia, per prima in Europa, ha sperimentato una profonda crisi sanitaria innescata dalla pandemia di COVID-19, dovendo ricorrere a misure restrittive che hanno bruscamente rallentato l'economia e influito negativamente sulla vita sociale. Il superamento delle conseguenze di tale crisi sta risentendo degli effetti negativi derivanti dal conflitto russo-ucraino in atto, richiedendo, pertanto, ancora una forte concentrazione degli sforzi e, soprattutto, di disporre di risorse adeguate, affiancate da procedure efficaci, flessibili e tempestive.

Allo scopo, la proposta di aumento del prefinanziamento a valere sulle risorse REACT-EU rappresenta un ulteriore passo per rafforzare la capacità di risposta alle crisi da parte della politica di coesione.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Sul provvedimento oggetto della presente relazione è avvenuto un primo scambio di vedute, a livello tecnico, in sede di Gruppo Misure Strutturali e Regioni Ultra-periferiche del Consiglio UE (SMOR) il 1° aprile 2022.

In tale sede il progetto legislativo è stato sostenuto anche dall'Italia.

Esso è stato poi adottato il 6 aprile 2022 dal Consiglio UE (Coreper) senza discussione. L'iter è proseguito con procedura d'urgenza, che ha consentito al Parlamento europeo di votare il testo, senza emendamenti, il 7 aprile nella seduta plenaria. Il provvedimento è stato confermato in Coreper l'8 aprile 2022, adottato in via definitiva dal Consiglio Affari Generali il 12 aprile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 13 aprile 2022.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta regolamentare riguarda unicamente l'iniziativa REACT-EU (Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio), facente parte del Programma di interventi c.d. *NextGenerationEU*.

La ripartizione annuale totale degli stanziamenti di impegno e di pagamento per il FESR, il FSE e il FEAD rimane invariata.

Il prefinanziamento iniziale aggiuntivo da versare nel 2022 sarà finanziato da entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, derivanti dalle operazioni di assunzione di prestiti di *NextGenerationEU*.

La Commissione effettuerà la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale aggiuntivo al più tardi alla data della chiusura del programma operativo, in modo che l'importo totale dei pagamenti effettuati a titolo di REACT-EU rimanga invariato rispetto alla presente proposta. Analogamente, il totale degli stanziamenti di impegno a titolo di REACT-EU non sarà modificato.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta regolamentare non introduce innovazioni con effetti sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta regolamentare non introduce innovazioni con effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta regolamentare non ha effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Ci si attende un impatto positivo sulle attività dei cittadini e delle imprese, in quanto si interviene per assistere gli Stati membri nel far fronte alle sfide generate dall'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di persone in fuga dall'aggressione militare della Federazione russa contro l'Ucraina e a sostenerli ulteriormente nella transizione verso una ripresa resiliente dell'economia dalla pandemia di COVID-19.

La liquidità aggiuntiva messa a disposizione attraverso l'aumento del prefinanziamento iniziale a valere sulle risorse REACT-EU, unita all'opzione della proroga del cofinanziamento al 100 per cento della spesa per un altro anno contabile prevista dal pacchetto CARE, consentirà di accelerare l'immissione nell'economia reale delle dotazioni finanziarie aggiuntive messe a disposizione attraverso lo strumento *NextGenerationEU*, rese disponibili nel contesto dei programmi ancora in corso del ciclo di programmazione 2014-2020.

Altro

Si fa presente che la proposta regolamentare che introduce un nuovo costo unitario per l'assistenza dei rifugiati dall'Ucraina, COM(2022) 162 *final*, del 31 marzo 2022, citata in premessa, è oggetto di apposita relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
UFFICIO ANALISI, POLITICHE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO POLITICHE E PROGRAMMAZIONE

**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 145 *final* del 23/03/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0096 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
COM(2022) 145 <i>final</i> del 23/03/2022		La modifica regolamentare non ha effetti sull'ordinamento nazionale e non prevede oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato membro né oneri amministrativi aggiuntivi. Non necessita di intervento normativo.